



COMUNE DI TIVOLI

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 255 del 22/12/2023

OGGETTO:	SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. SOPPRESSIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RELATIVI ALLE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE E RICOGNIZIONE DEI DIRITTI CHE RESTANO DA CORRISPONDERE .
-----------------	---

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di DICEMBRE alle ore 09:50, in Tivoli, si è riunita la Giunta Comunale, in applicazione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 151 del 06/07/2022, nelle seguenti persone:

PROIETTI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
DI GIUSEPPE LAURA	Vice - Sindaca	Presente
CAPPELLI MARIA LUISA	Assessora	Presente da remoto
CECCHETTI MARIA ROSARIA	Assessora	Presente da remoto
CECCHETTI DOMENICO	Assessore	Presente da remoto
INNOCENTI GIOVANNI	Assessore	Presente da remoto
RONDONI NELLO	Assessore	Assente
PAOLINI MARA	Assessora	Presente da remoto

Partecipa, presente nella sede comunale, La Segretaria Comunale Antonia Musolino

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 2, comma 15, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 "Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica", che recita testualmente "I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione dei diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale";

RICHIAMATO l'art. 40 della Legge 604/1962 e s. m. i. e la tabella D ad essa allegata, ai numeri 6, .6 bis e 7;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 15/12/2009 e, in particolare, l'allegata tabella A, nella quale erano stabiliti i diritti da corrispondere per le certificazioni anagrafiche, di stato civile ed elettorale;

DATO ATTO che con l'art. 10 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 è stata abrogata la ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria tra Ministero dell'Interno e Comune;

PRESO ATTO che dal 30 marzo 2001 è stata prevista l'esenzione dai diritti di segreteria per i certificati di stato civile, a seguito dell'abrogazione dell'art. 194 del R.D. 1238/1939 con il nuovo Regolamento dello Stato Civile approvato con DPR 396/2000;

RICORDATO che il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) è un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese e che è stato istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, successivamente modificato e integrato prima con il decreto legislativo 22 agosto 2016 n. 179 e poi con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale;

RICHIAMATO l'art. 2 Finalità è ambito di applicazione del C.A.D. che al comma 1 stabilisce che *Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti le tecnologie dell'informazione e della comunicazione;*

RITENUTO pertanto che questa Amministrazione possa rinunciare alla riscossione dei diritti incassati sul rilascio dei certificati anagrafici, sulla base delle seguenti motivazioni:

- a) l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria rappresenta un ostacolo e un disincentivo all'utilizzo di modalità telematiche da parte dei cittadini;
- b) l'esiguità delle somme complessivamente incassate, di circa € 500,00 annui;
- c) il dispendio di tempo nella gestione dell'attività di riscossione tramite il front – office, per assolvere agli obblighi correlati al maneggio di denaro pubblico (rendicontazione, versamento in tesoreria, dichiarazione annuale trasmettere alla Corte dei Conti, registrazioni contabili nella procedura di contabilità) attività il cui costo non può essere giustificato con introiti esigui;

CONSIDERATO pertanto utile ed opportuno semplificare l'azione amministrativa prevedendo la soppressione dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che in data 16.06.2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 maggio n.139 recante la "Determinazione del corrispettivo a carico del richiedente la carta d'identità elettronica, ai sensi art. 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43";

VISTA la circolare n. 11/2016 del Ministero dell'interno avente per oggetto "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della CIE e modalità di pagamento";

RITENUTO quindi di confermare invece i diritti previsti per il rilascio di C.I., così come stabiliti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 10/11/2017;

VISTO l'art. 48 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

A votazione unanime e palese anche agli effetti della immediata eseguibilità

D E L I B E R A

1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2) Di dare atto di rinunciare, a decorrere dal 01/01/2024, all'incasso dei diritti di segreteria per il rilascio di certificati anagrafici di qualunque natura, atti notori, nulla osta e autenticazione di firme in carta semplice o in carta resa legale.

3) Di confermare i diritti di segreteria a favore dell'Ente, così come stabiliti nella deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 10/11/2017, ai fini dell'emissione della CIE, determinando l'importo totale in € 6,21 per il primo rilascio e/o rinnovo ed in € 11,21 in caso di smarrimento o deterioramento del documento (costo definitivo della CIE stabilito in € 23,00 per il primo rilascio o rinnovo ed in € 28,00 per il duplicato in caso di smarrimento o deterioramento del documento);

4) Di trasmettere la presente Deliberazione al Settore I Amministrativo, ai Servizi Demografici, al Settore VIII Finanziario e alla Segreteria Generale,

5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 18/8/2000, n. 267.

IL SINDACO
GIUSEPPE PROIETTI

LA SEGRETARIA COMUNALE
ANTONIA MUSOLINO

PUBBLICAZIONE

R.P. n.

Della su estesa deliberazione N° **255**, ai sensi dell'art. 124, comma 1°, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e contestualmente, ai sensi dell'art.125 del citato Decreto Legislativo, la stessa è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Tivoli, lì

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La su estesa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal al

[] E' divenuta esecutiva decorsi giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3° del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

[X] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Tivoli, lì

LA SEGRETARIA COMUNALE
ANTONIA MUSOLINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito del Comune di Tivoli.
